



TRIBUNALE DI GELA
Sezione penale
in composizione collegiale

Il tribunale, in composizione collegiale, costituito da

- dott. Paolo Andrea Fiore, presidente
- dott. Fabrizio Molinari, giudice
- dott.ssa Manuela Matta, giudice estensore

esaminata l'istanza avanzata nell'interesse di

S. L. nato a _____ attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Carinola,

difeso di fiducia dall'Avv. _____

con cui si chiede la revoca della condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi quattro inflitta a S. L. a seguito di provvedimento di cumulo del Procuratore Generale della Repubblica di Catania del 10/01/2005 delle pene inflitte al S. con diversi provvedimenti;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero;

Vista la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 29/02/200, confermata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, irrevocabile il 15/12/2004 con la quale lo stesso era stato condannato alla pena dell'ergastolo per i reati di omicidio continuato in concorso (art 81, 110, 575 c.p. commesso il 18/06/1991) e distruzione di cadavere in concorso (artt. 81, 110, 411 c.p. commesso il 18/06/1991) aggravato dalle circostanze degli artt. 61 n. 2 e art 7 L. 152/1991;

-visto il fascicolo di ufficio e il verbale dell'udienza camerale del 12/12/2013;

RITENUTO FATTO E DIRITTO

Ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art.665 comma 4 c.p.p avendo questo Tribunale di Gela emesso in data 13/12/2001 la sentenza n. 865/2001 divenuta irrevocabile per ultima e cioè in data 4/10/2006;

M

1021

Rilevato che in seno al procedimento n. 2105/95 RGNR a n. 9/99 Rg C. Ass. - conclusosi con la sentenza n. 1/2000 emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 29/02/2000, l'imputato all'udienza del 10/01/2000 chiedeva l'applicazione nei propri confronti del rito abbreviato, applicabile anche ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo in forza della legge Carotti (L. 479/99) entrata in vigore dal 02/01/2000;

Che la Corte di Assise di Caltanissetta - con propria ordinanza del 19/01/2000 - dichiarava inammissibile della richiesta ritenendo che nel processo pendente dinanzi ad essa la fase dell' *"inizio dell'istruzione dibattimentale"* (individuato come momento ultimo per la proposizione della richiesta di ammissione al rito abbreviato ai sensi dell'art. 223 del dlgs 51/98, istitutivo del giudice unico di primo grado) era stata già ampiamente superata e dichiarava, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 dlgs 51/98 e della connessa normativa della L. 479/99 sollevata dalla difesa dell'imputato in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost. sull'assunto che la stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare l'infondatezza della questione - sostanzialmente analoga - sollevata in relazione all'art. 247 norme transitorie c.p.p. (dlgs 271/89) aveva ritenuto che *"poiché lo scopo dell'istituto del procedimento abbreviato è quello di consentire la sollecita definizione del giudizio, è del tutto razionale che per i reati pregressi e per i processi in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, tale istituto sia stato reso applicabile soltanto quando il suo scopo può essere egualmente perseguito e cioè quando non sono state ancora compiute le formalità di apertura del dibattimento e quella della norma transitoria nell'esigenza di ampliare l'ambito di efficacia deflattiva del rito estendendo la possibilità di applicazione fino all'avvio dell'istruzione dibattimentale che segue il compimento delle formalità di apertura del dibattimento"*;

Che l'istante a fronte di tale decisione della Corte di Assise ha formulato la prima doglianza vertente sulla mancata applicazione da parte della Corte dell'art. 4 - ter della L. 144/2000 LEGGE 5 giugno 2000, n. 144 - in vigore dall'8/6/2000- di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 - in vigore dal 9/4/2000- recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato". (GU n.131 del 7-6-2000) - che prevede che : " (1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato,

l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.

3. La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata: a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale; b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa; c) nel giudizio di rinvio, se ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

4. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado).

Rilevato, tuttavia, che l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 16507/2010) alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, ha portato a ritenere che sussiste il diritto a una modifica della pena, da determinare secondo la legalità della Convenzione, ritenendo ammissibile il ricorso straordinario, ex art. 625 bis cod. proc. pen. preordinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - che abbia accertato la non equità del trattamento sanzionatorio determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7 C.E. - la sostituzione della pena inflitta con quella ritenuta equa dalla Corte europea, sussistendo il diritto del ricorrente ad ottenere una modifica della pena in attuazione della legalità della Convenzione ed il corrispondente obbligo positivo del giudice - che, investito del ricorso, abbia preso atto dell'ingiustizia e dell'inesigibilità del giudicato per il fatto nuovo costituito dalla sentenza della Corte europea - di determinarne la quantificazione in misura rispondente alla legalità della Convenzione europea. (Nella specie la S.C. ha revocato in parte qua la sentenza della Corte di cassazione che ha formato il giudicato, ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del giudice di merito che aveva modificato la pena inflitta al ricorrente - a seguito di giudizio abbreviato, originariamente determinata in trent'anni di reclusione - in quella dell'ergastolo, in virtù dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma secondo, D.L. n. 341 del 2000, conv. con modif. nella L. n. 4 del 2001, che ha modificato l'art. 442, comma secondo, ultimo periodo,

secondo un'applicazione ritenuta retroattiva dalla Corte europea - ed infine ha provveduto a determinare direttamente la pena in trent'anni di reclusione).

Ritenuto che da ultimo la Corte Cost. con sentenza n. 210/2013 sul punto ha precisato che secondo la sentenza, "Scoppola" l'art. 7 della CEDU non garantisce soltanto il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive approvate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice debba applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, con l'effetto che, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisca violazione dell'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, l'applicazione della pena più sfavorevole al reo;

Che nel caso di specie non v'è dubbio che l'art. 4 ter della L. 144/2000 - invocato dalla difesa di S. - che prevede la possibilità di ammettere al rito abbreviato l'imputato che ne faccia richiesta fino al momento "*prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale*", pur essendo entrata in vigore il 9/4/2000 e quindi in epoca successiva rispetto alla data in cui la Corte ha enunciato l'ordinanza del 19/01/2000, può e deve - in forza dei suesposti principi enunciati dalla Corte EDU - ritenersi applicabile anche al caso in esame, trattandosi di legge più favorevole per il reo approvata prima della condanna definitiva (avvenuta per il S. in data 15/12/2004 col passaggio in giudicato della sentenza di I grado);

Che la suddetta norma più favorevole è applicabile al caso in esame anche in considerazione del fatto che con l'ordinanza del 19/01/2000 la Corte di Assise di Catanzaro aveva, ai sensi dell'art. 523 comma 6 c.p.p., disposto l'interruzione della discussione finale in corso ed ammesso (ex art 507 c.p.p) l'esame dell'imputato R.C. sull'articolo indicato dal pubblico ministero, circostanza, quest'ultima che segnava, di fatto, una riapertura dell'istruttoria dibattimentale;

Rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale depositata il 10 settembre 2012 (r.o. n. 268 del 2012), aggiungono che per la Corte EDU l'art. 442 cod. proc. pen., nella parte in cui indica la misura della pena da infliggere in caso di condanna all'esito di giudizio abbreviato, è norma di diritto penale sostanziale che soggiace alle regole sulla retroattività di cui all'art. 7 della CEDU, con la conseguenza della violazione di tale ultima norma nel caso in cui non venga inflitta all'imputato la pena più mita tra quelle previste dalle diverse leggi succedutesi dal momento del fatto a quello della sentenza definitiva;

Ritenuto che tale deve intendersi anche l'art 4 ter L. 144/2000 nella parte in cui prevede per l'imputato la possibilità di essere ammesso all'abbreviato anche in un momento successivo all'apertura dibattimentale, purché prima della conclusione del dibattimento di primo grado;

Rilevato che l'art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, ha modificato l'art. 442, comma 2. cod. proc. pen., reintroducendo la possibilità

M

4

di procedere con il giudizio abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo, e ha previsto la sostituzione di questa pena con quella di trenta anni di reclusione; pena — quest'ultima — alla quale sarebbe stato condannato il S. , ove lo stesso fosse stato ammesso al giudizio abbreviato in applicazione della normativa successiva più favorevole prevista dall' art. 4 ter L. 144/2000;

Ritenuto pertanto che in applicazione dei suesposti principi enunciatî dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale nella sentenza 210/2013, in accoglimento dell'istanza va sostituita la pena dell'ergastolo inflitta a S. L. con la sentenza n. 1/2000 dalla Corte di Assise di Caltanissetta con quella della reclusione di anni trenta, in applicazione dell'art. 442 comma 2 c.p.p.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione Collegiale.

Visti gli artt. 666 e ss. e 442 comma 2 c.p.p.,

in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di Liborio Sanfilippo nato a Mazzarino, il 6/9/1957

SOSTITUISCE

la pena dell'ergastolo inflitta a S. L. con la sentenza n. 1/2000 dalla Corte di Assise di Caltanissetta con quella della reclusione di anni trenta;

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al P.M. e notificato all'interessato ed al suo difensore.

Il Giudice Est.

Manuela Maria Lina Malta

Il Presidente

Paolo Andrea Fiore

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Adm. 19-12-13

IL CANCELLIERE

Ott. Matteo Camarda

